



MTTC

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SVIZZERA

Regolamento sulla  
formazione continua  
in vigore dal 1° gennaio 2021

## Indice

Art. 1	Principio.....	3
Art. 2	Obiettivi.....	3
Art. 3	Scopo.....	3
Art. 4	Contenuto.....	3
Art. 5	Quantità e valutazione.....	3
Art. 6	Requisiti dell'evento e dei relatori.....	5
Art. 7	Attività conteggiate.....	5
Art. 8	Ripporto delle ore di formazione continua nel periodo successivo.....	6
Art. 9	Attestazione della formazione continua.....	6
Art. 10	Obbligo di documentazione.....	7
Art. 11	Esonero dall'obbligo di formazione continua.....	7
Art. 12	Controllo della formazione continua.....	7
Art. 13	Mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua.....	7
Art. 14	Casi non regolamentati/mancata chiarezza nell'interpretazione della legge.....	7
Art. 15	Entrata in vigore.....	7
	Nota integrativa sull'e-learning.....	8

## Il regolamento sulla formazione continua in vigore dal 1° gennaio 2021

### Art. 1 Principio

Ciascun socio A della Associazione Professionale Svizzera di MTC (detto in seguito "socio") è, secondo la propria sensibilità professionale e conformemente alle disposizioni etiche dell'associazione, tenuto ad adempiere all'obbligo di formazione continua e aggiornamento professionale. Con aggiornamento professionale e formazione continua la Associazione Professionale Svizzera di MTC intende l'impegno ad approfondire o ampliare le proprie conoscenze, competenze e abilità nell'ambito della Medicina Tradizionale Cinese e della medicina scolastica.

L'obbligo di formazione professionale continua si estende fino al 60° anno di età.

Per facilitare la leggibilità del presente documento si impiegherà in seguito solo l'espressione "formazione continua", intendendo con essa sia la formazione continua che l'aggiornamento professionale.

### Art. 2 Obiettivi

La formazione continua persegue i seguenti obiettivi:

- Mantenere e sviluppare le competenze acquisite durante la formazione e le conoscenze terapeutiche
- Prendere atto dei continui progressi della Medicina Tradizionale Cinese e integrarli alle proprie forme terapeutiche
- Assicurarci che i pazienti siano sempre curati secondo i criteri all'avanguardia della Medicina Tradizionale Cinese
- Garantire e ampliare la qualità delle conoscenze e le competenze dei soci

### Art. 3 Scopo

Il presente regolamento costituisce un documento informativo sui requisiti della formazione continua e ne stabilisce le modalità, i requisiti fondamentali, i contenuti e tutte le caratteristiche indispensabili.

### Art. 4 Contenuto

La formazione continua ha l'obiettivo di permettere ai soci l'acquisizione e lo sviluppo delle competenze professionali specialistiche o generiche.

Si accettano come formazione continua le offerte formative della MTC e della medicina occidentale i cui contenuti abbiano un rapporto diretto con gli ambiti disciplinari terapeutici di MTC per i quali la Associazione Professionale Svizzera di MTC conferisce l'adesione ai propri soci (agopuntura, dietistica, erbalistica, Tuina, erboristeria occidentale secondo la MTC) e che siano applicabili nell'ambito di un'attività terapeutica. L'attività terapeutica comprende:

- Il consulto con anamnesi
- La valutazione e la diagnosi
- L'applicazione di un progetto terapeutico legato al trattamento secondo la diagnosi effettuata
- La gestione dettagliata della storia clinica

### Art. 5 Quantità e valutazione

Il socio è tenuto a frequentare uno o più corsi a biennio per una durata complessiva di almeno 40 ore di 60 minuti ciascuna. La quantità di ore è indipendente dal numero di discipline praticate dal socio nel suo esercizio professionale.

Per garantire che la formazione continua si basi sulle discipline della MTC e della medicina scolastica, le ore di formazione continua vengono conteggiate nel modo seguente:

	Coefficiente di conteggio	Esempio
<b>Gruppo 1: MTC sulla persona</b> esclusivamente <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agopuntura</li> <li>• Erbalistica (Terapia farmacologica cinese)</li> <li>• erboristeria occidentale secondo la MTC</li> <li>• Anmo /Tuina</li> <li>• Dietetica</li> </ul>	1	Un'ora di frequenza di formazione continua è conteggiata come un'ora di formazione continua.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività conteggiate (secondo l'art. 7 del presente regolamento)</li> </ul>		le ore indicate all'articolo 7
<b>Gruppo 2: medicina scolastica (medicina scolastica umana)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente medicina scolastica / occidentale</li> </ul>	1	Un'ora di frequenza di formazione continua è conteggiata come un'ora di formazione continua
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psicologia medica</li> </ul>	1	Un'ora di frequenza di formazione continua è conteggiata come un'ora di formazione continua. Si calcola un massimo di 10 ore per anno doppio.
<b>Gruppo 3: le seguenti ambiti affini alla MTC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Qi Gong</li> <li>• Tai Ji</li> <li>• Shiatsu</li> </ul>	0.2	5 ore di frequenza di formazione continua sono conteggiate come un'ora di formazione continua
<b>Se un corso in</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Qi Gong</li> <li>• Taijiquan</li> </ul> è insegnato da un <b>formatore o insegnante riconosciuto da SGQT</b> , è pienamente riconosciuto.	1	Un'ora di frequenza di formazione continua è conteggiata come un'ora di formazione continua
<b>Gruppo 4: altre forme terapeutiche e sviluppo delle competenze professionali generiche</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ulteriori terapie</li> <li>• Ampliamento della competenza professionale/competenza sociale (escluso art. 7.2 e)</li> </ul>	0.5	2 ore di frequenza di formazione continua sono conteggiate come un'ora di formazione continua. Si calcola un massimo di 5 ore per anno doppio.

Le ore di formazione continua conteggiate (per ogni biennio) possono comprendere massimo 20 ore dei gruppi 2, 3 e 4 tra cui non oltre 5 ore del gruppo 4.

Il conteggio si basa sulle ore indicate nell'attestato di partecipazione (Orari trasferibili, vedi articolo 8)

## Art. 6 Requisiti dell'evento e dei relatori

- Gli eventi di formazione continua devono rivolgersi a un pubblico di specialisti (terapeuti, personale medico specializzato).
- I relatori devono essere formati e qualificati nel settore specifico dell'offerta formativa. In caso di dubbi, la QSK (Commissione per la garanzia della qualità) può richiedere la verifica delle qualifiche.
- La formazione deve svolgersi in una sala adeguata a tale scopo.
- Si consiglia di verificare che la descrizione del corso presenti il marchio "riconosciuto dalla Associazione Professionale Svizzera di MTC".
- I requisiti per i corsi di e-learning sono specificati nella nota integrativa del regolamento.

## Art. 7 Attività conteggiate

<sup>1</sup> Le seguenti attività fanno parte del **gruppo 1 (secondo art.5)** e si aggiungono alla formazione continua:

Ricerche nell'ambito della MTC	Massimo 26 ore a biennio, in funzione della mole del lavoro. La quantità di ore conteggiate è fissata di volta in volta dalla QSK.
Redazione e pubblicazione di articoli in riviste specializzate in MTC	Massimo 26 ore a biennio, in funzione della mole del lavoro. La quantità di ore conteggiate è stabilita di volta in volta dalla QSK.
Lezioni in materie legate alla MTC/medicina occidentale  e/o  Attività di supervisore clinico(a) in MTC in una scuola riconosciuta	Fornire un attestato con il numero di ore e il contenuto delle lezioni; massimo 26 ore a biennio.
Supervisione del metodo e dello studio di casi, ossia coaching  Con supervisione del metodo e dei casi, o coaching, si intende una riflessione mirata e una verifica della propria attività professionale e terapeutica per mezzo di esempi tratti da casi trattati con applicazione del metodo specialistico. Tale supervisione deve essere fatta da uno specialista che sia socio A della APS-MTC da almeno 5 anni. La supervisione non equivale a un tirocinio.	Fornire un attestato con il numero di ore; massimo 9 ore a biennio.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sostenere un esame specialistico presso la Associazione Professionale Svizzera di MTC</li><li>• Sostenere l'esame modulare M2 in una materia specialistica di MTC</li><li>• Sostenere l'Esame Professionale Superiore EPS (indirizzo disciplinare MTC)</li></ul>	20 ore a esame  20 ore a esame  40 ore per l'intero esame (cfr. quanto affermato dalla Oml MA)
Partecipazione come esperto all'Esame Professionale Superiore EPS per naturopata  e  formazione in preparazione alle attività di esperti presso ESP	Fornire un attestato con il numero di ore e il contenuto. Attività per esperti e corsi di formazione combinati, ma non più di 30 ore per ogni doppio anno

Partecipazione a congressi di MTC organizzati da associazioni professionali nazionali o internazionali	Fornire un attestato con il numero di ore
Partecipazione a corsi preparatori per l'Esame Professionale Superiore (EPS)	Fornire un attestato con il numero di ore; massimo 7 ore a biennio

<sup>2</sup> Non sono accettate come formazione continua:

- a) Corsi il cui contenuto non è ritenuto serio; ad esempio corsi che trattano di guarigioni miracolose, arti divinatorie e affini.
- b) Corsi non finalizzati all'attività terapeutica
- c) Terapie o corsi terapeutici finalizzati alla cura o alla prevenzione di disturbi personali (trattamenti personali)
- d) Lezioni a distanza o studio personale (ad eccezione dell'e-learning)
- e) Intervisione
- f) MTC sugli animali
- g) Assistenza ai/alle tirocinanti
- h) Presentazione di prodotti e macchinari

#### **Art. 8 Riporto di ore di formazione continua nel periodo di formazione successivo**

Se durante un biennio di formazione continua si frequentano **più** ore rispetto a quelle richieste, esse potranno essere accreditate al periodo di formazione continua immediatamente successivo. Non è possibile far accreditare le ore in più a periodi di formazione diversi da quello immediatamente successivo.

Eccezioni:

- Le ore in più del Psicologia medica (gruppo 2) non possono essere aggiunte al periodo di formazione continua successivo.
- Le ore in più del gruppo 4 non possono essere aggiunte al periodo di formazione continua successivo.
- Le ore in più del "attività accreditate" (art. 7) non possono essere aggiunte al periodo di formazione continua successivo.

#### **Art. 9 Attestazione della formazione continua**

La formazione continua deve essere documentata mediante un attestato di partecipazione che deve contenere i seguenti dati:

- Nome del/la socio/a
- Nome e indirizzo di chi ha organizzato l'evento
- Nome del relatore
- Descrizione del corso, contenuto in dettaglio e durata in ore di 60 minuti
- Data dell'evento
- Data di rilascio del documento
- Firma dell'ente organizzatore o del relatore

L'attestato d'iscrizione, l'attestato/ricevuta di avvenuto pagamento del corso oppure il contratto di formazione non sono riconosciuti come attestati di partecipazione.

La QSK può inoltre richiedere al socio il contenuto dettagliato del corso, gli obiettivi dello stesso, i contenuti didattici completi e il progetto pedagogico (ad es. il pubblico di riferimento, le condizioni di partecipazione, gli obiettivi di apprendimento, la durata e le modalità di apprendimento) nonché gli attestati relativi alle qualifiche del relatore.

#### **Art. 10 Obbligo di documentazione**

Il socio è tenuto a documentare la formazione continua e conservare gli attestati per almeno 10 anni.

### **Art. 11 Esonero dall'obbligo di formazione continua**

Per ottenere l'esonero dall'obbligo di formazione continua, il socio deve presentare domanda presso la segreteria della Associazione Professionale Svizzera di MTC (all'attenzione della QSK). I motivi della richiesta devono essere esposti per iscritto. La domanda deve essere presentata al più tardi allo scadere del periodo di formazione continua oggetto della stessa domanda. Le domande presentate oltre tale termine non verranno prese in considerazione.

#### **Motivi dell'esonero dall'obbligo di formazione continua**

##### **a) Inabilità al lavoro**

Nel caso di inabilità lavorativa non inferiore al 50% l'adempimento dell'obbligo alla formazione continua è prorogato su richiesta di massimo 2 anni finché l'inabilità lavorativa non risulti inferiore al 50%. Le ore di formazione continua mancanti dovranno essere tassativamente recuperate nel biennio formativo immediatamente successivo. Allo stesso tempo persiste l'obbligo di integrare le ore obbligatorie nel periodo di formazione continua successivo. Alla scadenza del certificato medico, anche se non sollecitato il socio è tenuto a presentare alla segreteria un nuovo certificato o, viceversa, rendere nota la cessazione dell'inabilità lavorativa.

##### **b) Maternità e allattamento**

Su richiesta del socio, il periodo di formazione continua in cui avviene il parto sarà prolungato di 4 mesi. Alla domanda si deve aggiungere un estratto di nascita.

##### **c) Particolari casi di ingiustizia**

In presenza di casi particolari di ingiustizia, malattie di lunga durata o altri casi importanti, la QSK ha la possibilità di sospendere il completamento dell'obbligo di formazione continua oppure di esonerare il socio dall'obbligo di formazione continua. Il socio deve presentare e motivare la domanda per iscritto.

### **Art. 12 Controllo della formazione continua**

La segreteria solleciterà il socio ogni due anni a inviare i documenti attestanti la formazione continua per una verifica, questo per garantire che tutti si attengano alle direttive di formazione continua, importanti ai fini della qualità.

### **Art. 13 Mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua**

Un membro che non rispetta l'obbligo di formazione richiesto è tenuto a presentare le ore mancanti entro un tempo ragionevole. Se il socio non si conforma di nuovo, deve rinunciare all'iscrizione A. L'ufficio amministrativo discute con lui/lei altre opzioni di affiliazione (ad es. l'affiliazione D, lo stato di inattività). Il membro perde anche il suo titolo e non può più chiamarsi dipl. APS-MTC. Le contravvenzioni possono essere denunciate dal diritto civile.

### **Art. 14 Casi non regolamentati / Scarsa chiarezza nell'interpretazione della legge**

I casi non contemplati dal presente regolamento e che hanno un legame con la formazione continua, o presentano una mancanza di chiarezza nell'interpretazione del regolamento, possono essere sottoposti all'esame della commissione esaminatrice di esperti QSK, la quale prenderà la decisione in primo grado. È possibile presentare ricorso al consiglio di direzione nei confronti della QKS. Il Consiglio di direzione prenderà poi la decisione finale.

### **Art. 15 Entrata in vigore**

Il presente regolamento sulla formazione continua entra in vigore al 1° gennaio 2021 sostituendo il regolamento preesistente. Da questa data in poi tutte le formazioni continue presentate saranno valutate sulla base del nuovo regolamento.

# Nota integrativa 1 al Regolamento sulla formazione continua della Associazione Professionale Svizzera di MTC

## Disposizioni inerenti all'e-learning

### 1. Definizione

Con e-learning la Associazione Professionale Svizzera di MTC intende tutte le forme di apprendimento in cui si impiegano mezzi di comunicazione elettronici per la presentazione del materiale di apprendimento.

Fanno parte dell'e-learning:

- L'apprendimento on-line
- Il web-based training
- L'apprendimento a distanza
- Il computer-based training
- L'apprendimento multimediale
- L'Open and Distance Learning
- L'apprendimento assistito dal computer
- L'aula virtuale
- Le lezioni tramite videoconferenza

### 2. Condizioni per il riconoscimento della formazione

Affinché l'e-learning venga riconosciuto come formazione continua dall'Associazione si dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

#### 2.1 Contenuto:

il contenuto dell'offerta di e-learning deve soddisfare gli stessi criteri delle offerte di formazione continua (cfr. art. 4 e 7<sup>2</sup> del presente regolamento).

#### 2.2 Requisiti dell'offerta formativa di e-learning

Devono essere rispettati i seguenti parametri:

- L'offerta formativa di e-learning deve rivolgersi a un pubblico di professionisti.
- Gli obiettivi di apprendimento devono essere definiti in modo chiaro.
- Il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento deve essere verificato e documentato: senza tale verifica l'e-learning non può essere riconosciuto come formazione continua.

Ad esempio, le seguenti modalità di apprendimento non sono espressamente considerate formazione continua secondo il presente regolamento:

- la lettura di testi
- la partecipazione a forum o chat su Internet
- la visione di film senza obiettivi di apprendimento predefiniti e senza attestazioni che ne documentino il raggiungimento.

#### 2.3 Requisiti di chi eroga la formazione

- Si deve garantire l'assistenza dei partecipanti da parte di un personale qualificato e quantitativamente sufficiente
- Il contatto con il personale deve essere chiaramente definito nelle sue modalità e stabilito in modo adeguato (ad es. via e-mail, per telefono, su chat, forum, Skype, ecc.). L'elaborazione di un programma al computer senza la possibilità di fare appello a qualcuno in caso di dubbi o domande non può essere considerata formazione continua.
- La Associazione Professionale Svizzera di MTC può richiedere al socio i dati per iscritto sull'offerta formativa di e-learning

In particolare, dovranno essere illustrati i seguenti punti:

- Struttura e metodologia

- Obiettivo del corso
- Contenuti completi
- Progetto pedagogico (ad es.: pubblico di riferimento, requisiti per la partecipazione, obiettivi, tempi e forme di apprendimento)
- Modalità e verifica degli obiettivi raggiunti
- Nome e attestato di qualifica del tutor

Per verificare i dati e la qualità dell'offerta, la Associazione Professionale Svizzera di MTC può fare richiesta di accesso gratuito alla formazione.

#### **2.4 Attestato di formazione continua**

L'attestato di partecipazione a una formazione di e-learning deve contenere i seguenti dati:

- Titolo e contenuti dell'offerta formativa
- Nome del/la socio/a
- Nome e indirizzo dell'ente organizzatore
- Nome del responsabile o del tutor (professionista del settore)
- Titolo, contenuto dettagliato e obiettivi dell'offerta
- Durata in ore di 60 minuti ciascuna
- Conferma del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento
- Data del termine della formazione
- Data di rilascio del documento
- Firma del responsabile o tutor (professionista del settore)

### **3. Entrata in vigore**

Le disposizioni sull'e-learning sono entrate in vigore il 1° gennaio 2010 è stato modificato il 1° gennaio 2021.